

REGOLAMENTO per lo SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE ELETTIVE delle ASSOCIAZIONI TERRITORIALI di BASE

per il TRIENNIO 2024 - 2027



ART. 1

Ciascuna Associazione Territoriale di Base (d'ora in poi ATB) regolarmente costituita ai sensi dell'Atto Normativo diocesano ed ai fini del tesseramento è chiamata a svolgere l'Assemblea triennale elettiva.

In ogni caso, anche qualora più ATB sceglieressero di svolgere insieme l'Assemblea condividendo tutti o qualcuno dei momenti, quali la preghiera, il confronto sul documento assembleare e la festa, le votazioni ed il confronto ad esse preliminare si dovranno svolgere separatamente per ciascuna ATB nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 2

Il raggruppamento interparrocchiale e di unità pastorale ai sensi dell'art. 8 bis dell'Atto Normativo diocesano si potrà costituire, su proposta dei Consigli parrocchiali uscenti, per decisione presa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto dalle singole Assemblee delle ATB interessate.

Successivamente per la formazione degli organi del raggruppamento si procederà ai sensi dell'art. 9 bis dell'Atto Normativo diocesano.

ART. 3

All'Assemblea dell'ATB partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti all'AC dell'ATB (cfr. artt. 23.2 Statuto e 7.2 Atto Normativo dioc.) che alla data dell'Assemblea abbiano compiuto i 14 anni di età (cfr. art. 7.3 Reg. naz. di attuaz.). Gli educatori ACR, a norma dell'art. 5.4 del Regolamento nazionale, rendono presenti i Ragazzi dell'ACR.

Partecipano inoltre all'Assemblea, ma solo con diritto di parola (cfr. art. 13.3 Reg. naz. di attuaz.), il Parroco e, là dove il compito è svolto da altro sacerdote, l'Assistente parrocchiale.

ART. 4

L'Assemblea dell'ATB elegge il Consiglio dell'ATB dopo aver fissato il numero dei Consiglieri, facendo attenzione che sia rappresentativo di tutta l'Associazione:

- tra un minimo di 5 ed un massimo di 15 se l'Associazione è completa di tutti i settori;
- tra un minimo di 3 ed un massimo di 10 se l'Associazione parrocchiale manca di un settore (es. sono presenti solo Adulti e Giovani, solo Giovani ed ACR...)

Riguardo alle ATB con un solo settore:

- a) se gli iscritti sono meno di 15: l'Assemblea, sentito il parroco, può nominare una sola persona che, in qualità di Presidente e responsabile di settore, si preoccuperà di animare la vita dell'Associazione e di tenere i collegamenti con il Centro diocesano;
- b) se gli iscritti sono più di 15: l'Assemblea elegge almeno due consiglieri, i quali, sentito il Parroco, tramite la Presidenza diocesana, propongono al Vescovo la nomina del Presidente e scelgono il responsabile di settore.

ART. 5

Sono eleggibili tutti coloro che, al momento in cui si svolge l'Assemblea, risultino aderenti all'AC, siano maggiorenni, conoscano l'Associazione, ne condividano lo spirito e le finalità e siano disposti ad animarne la vita. (cfr. art. 8.1 Reg. naz.).



Verso la

XVIII ASSEMBLEA
DIOCESANA
ELETTIVA



ART. 6

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto (cfr. art. 7.2 Reg. naz.).

Il Consiglio dell'ATB uscente stabilisce il numero di preferenze che si possono esprimere, entro il limite massimo del numero dei Consiglieri da eleggere.

Secondo le situazioni locali, si potranno o meno costituire delle liste.

ART. 7

Fermo il disposto dell'art. 3 (ndr. il limite minimo dei 18 anni) per le ATB non vi è il limite di un'età massima per l'elezione dei Consiglieri del Settore Giovani.

ART. 8

All'Assemblea dell'ATB partecipa almeno un membro del Consiglio diocesano, non appartenente all'ATB, che redige un verbale secondo i moduli prestampati dal Centro Diocesano e garantisce la regolarità delle votazioni.

ART. 9

Gli eletti nel Consiglio dell'ATB partecipano con diritto di voto all'Assemblea diocesana del **21 gennaio 2024**.

ART. 10

Il Consiglio dell'ATB eletto secondo le precedenti norme, appena possibile e comunque entro e non oltre il **24 DICEMBRE 2023**:

- designa, sentito il Parroco e, là dove il compito è svolto da altro sacerdote, l'Assistente dell'ATB, con elezione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la persona da proporre al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, per la nomina a Presidente dell'ATB (cfr. art. 10. 2a Reg. Att. naz. come modificato dal Consiglio naz. nella seduta del 17-18.10. 2015);

- su proposta dei Consiglieri appartenenti ai singoli Settori e rappresentanti dell'ACR, elegge un responsabile per ogni Settore presente nell'ATB e il rappresentante per l'ACR se anch'essa presente. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8.2 del Regolamento d'Attuazione naz., i responsabili ATB del Settore Giovani all'atto dell'elezione non devono aver compiuto il 30° anno di età.

Se l'ATB è completa, su proposta del Presidente, elegge un Segretario e un Amministratore (le due responsabilità possono essere svolte anche da una sola persona); può essere eletto Segretario o Amministratore un Responsabile di settore, mentre il Presidente non può svolgere nessuna altra funzione.

Se l'ATB è incompleta e manca un settore, il Consiglio può decidere di affidare le funzioni di Segretario ed Amministratore al Presidente o ad uno dei Responsabili di settore.

ART. 11

A norma dell'art. 9 Reg. Att. naz., il limite dei due mandati consecutivi è vincolante per il solo incarico di Presidente dell'ATB. Si auspica, tuttavia, che di detto limite si tenga adeguatamente conto anche nella scelta dei Responsabili per il Settore Adulti e Giovani, dei Rappresentanti ACR, dei Segretari e degli Amministratori.

ART. 12

Qualora siano chiamati alle responsabilità associative aderenti non eletti nel Consiglio, questi entrano a far parte a pieno titolo del Consiglio stesso e partecipano con diritto di voto all'Assemblea diocesana del 21 gennaio 2024.

ART. 13

Per le ATB che non hanno svolto l'Assemblea o che si trovano in altre situazioni problematiche, i relativi Consigli uscenti o i responsabili in carica possono chiedere alla Presidenza diocesana di essere autorizzati a derogare a qualche norma del presente regolamento. La domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi ed i termini della deroga richiesta entro il 30 NOVEMBRE 2023.

Nella decisione, la Presidenza ha un ampio potere discrezionale, che eserciterà con opportuna prudenza attenendosi alla natura e alle finalità dell'Azione Cattolica. Le situazioni più delicate, o rispetto alle quali si creerà una divergenza di opinioni con il Consiglio o i responsabili dell'ATB, saranno rimesse alla decisione definitiva del Consiglio diocesano.